



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott.

ha pronunciato all'udienza del 13.10.2022, celebrata con le modalità di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al numero _____ del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
vertente

TRA

nata in Venezuela il 14.1.1969, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Coppola, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla via Barbarulo n. 41;

Ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.

con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso n. _____ presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;

Resistente



OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.2.2022 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 400 2021 00038992 04 000, con il quale l'Inps le aveva chiesto il pagamento della somma di € 3.908,00 a titolo di contributi dovuti nella gestione separata, in relazione all'anno 2014.

L'opponente deduceva, innanzitutto, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata ed eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del credito vantato dall'Istituto previdenziale, essendo stato l'atto impositivo notificato allorquando era già maturata la causa estintiva, la cui decorrenza doveva farsi risalire alla data di scadenza del termine per l'effettuazione del versamento

adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'impugnato avviso di addebito, con il favore delle spese di lite.

Benchè ritualmente citato, l'Inps non si costituiva in giudizio.

Con provvedimento reso in data 8.2.2022 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Indi, ricevute le note di trattazione scritta a firma del procuratore di parte ricorrente, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da è fondato e va, pertanto, accolto.



Rileva infatti il decidente che è sorretta da valide e appropriate argomentazioni l'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'Inps, sollevata dall'opponente sul presupposto del decorso del relativo termine, decorrente dalla data di scadenza del termine per l'effettuazione del versamento dei contributi.

Osserva al riguardo il decidente che con la sentenza n. 27950 del 30 ottobre 2018 la Suprema Corte, dopo aver affermato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, ha posto in risalto che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "i singoli contributi dovevano essere versati" (r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 55).

Ciò in base alla regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".

Nel caso di specie, il termine ultimo per il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi 2015 per l'anno di imposta 2014, originariamente fissato al 16.6.2015, era stato prorogato al 16.7.2015, con previsione di una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

E' di tutta evidenza, quindi, che, allorquando è stato notificato alla ricorrente l'avviso di addebito *de quo*, (24.12.2021, come può evincersi dalla



documentazione allegata al fascicolo di detta parte), il termine prescrizione quinquennale era ormai decorso.

Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare che, sì come puntualmente evidenziato dalla Corte Regolatrice con la citata sentenza, la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.

Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se e in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo.

Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell'Inps.

Ne consegue, quindi, che tra il momento di esigibilità del credito e il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o, comunque, l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.

I giudici di legittimità hanno peraltro chiarito che non corrisponde al vero che il diritto dell'ente previdenziale sorge solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.



D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.

Vale dunque la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr., sul punto, oltre alla pronuncia in rassegna, Cass. Civ., Sez. Lav., 26 maggio 2015, n. 10828; Sez. III, 6 ottobre 2014, n. 21026).

Le argomentazioni svolte con la sentenza n. 27950 del 2018 sono state riproposte in altre successive decisioni, con le quali il Supremo Collegio ha inteso "dare continuità" all'orientamento testè illustrato.

In particolare, con le sentenze n. 7884 del 20 marzo 2019 e n. 9270 del 3.4.2019 i giudici della nomofilachia hanno ribadito, da un lato, che il *dies a quo* della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'art. 18, comma 4, del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, coincidono con i termini previsti per il versamento della



somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giuridico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale, e, dall'altro, che alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può semmai riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento dell'esistenza del debito contributivo.

Ritiene il decidente che, essendosi ormai consolidato, in sede di legittimità, l'indirizzo ermeneutico sin qui descritto, non può che farsene applicazione anche nell'ambito del presente giudizio, pervenendo, quindi, a una declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito n. 400 2021 00038992 04 000, stante l'intervenuta prescrizione del credito azionato con detto atto impositivo.

La conclusione testè raggiunta rende ovviamente assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione formulati dalla

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. del ruolo generale lavoro dell'anno 2022, promosso da contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. -, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- 1) in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 400 2021 00038992 04 000, notificato alla il 24.12.2021, stante l'intervenuta prescrizione del credito in esso indicato;
- 2) condanna l'Inps al pagamento, in favore della , delle spese del giudizio, che liquida in € 843,00, oltre rimborso spese generali nella misura del



15%, nonchè Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore
antistatario.

Salerno, 13.10.2022.

Il Presidente della Sezione Lavoro

dott.

Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3d08752b3a9533348ab3c7e1ea10eb23
ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 52e615f16cd04b2ebc3755ad5c134d3c

Firmato Da
Firmato Da

